



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
di SCUOLA dell'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO  
BORGO TOSSIGNANO**

con plessi e sezioni staccate nei Comuni di Casalfiumanese, Castel del Rio e Fontanelice  
Via della Resistenza, 17 - 40021 Borgo Tossignano (BO) - C.M.: BOIC809005 - C.F.: 82003730379  
Tel. 0542/90196 - Fax: 0542/91028  
E-mail: boic809005@istruzione.it e - PEC: boic809005@pec.istruzione.it  
Sito Web: <https://borgotossignanoic.edu.it>

Al personale scolastico  
dell'IC Borgo Tossignano  
Agli alunni e alle famiglie  
Agli esterni  
Al sito web  
Agli Atti

**OGGETTO: Certificazione verde C19 e legge di conversione n. 133/2021 entrata in vigore il 2 ottobre 2021 – Nota MI n. 1534 del 15-10-2021**

La legge di conversione n. 133 del 24 settembre 2021, abrogando il DL n. 122 del 10/09/2021, converte con modificazioni il D.L. 6 agosto 2021, n. 111. Di seguito se ne riportano i principali contenuti:

**Per il personale scolastico**

1. Confermato **l'obbligo di possesso e dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico.**
2. Modificata la disciplina della sospensione del rapporto di lavoro e delle sanzioni amministrative, in caso di mancato possesso di certificazione verde valida:
  - a) L'assenza dal servizio conseguente al mancato possesso della certificazione verde è qualificata come **"assenza ingiustificata"** e determina l'immediata sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento.
  - b) **A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso.**
  - c) La sospensione del rapporto di lavoro è **disposta dal dirigente scolastico** e mantiene efficacia **fino al conseguimento della certificazione verde valida e alla conclusione della supplenza conferita per sostituire il dipendente assente (contratto non superiore ai quindici giorni).**
  - d) **Non sono più previste sanzioni amministrative** a carico del personale scolastico sprovvisto di certificazione verde

**Per i soggetti diversi dal personale scolastico (esterni)**

1. La legge di conversione n. 133/2021 conferma **l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde C-19 per chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche**, educative e formative, compresi i familiari degli alunni.
2. E' confermata l'esclusione dell'obbligo per bambini, alunni e studenti, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

3. La violazione degli obblighi da parte di soggetti diversi dal personale scolastico comporta l'irrogazione della **sanzione amministrativa pecuniaria** di cui all'art. 4, decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ovvero, il pagamento di una somma di denaro da 400 a 1000 euro.
4. Qualora acceda nell'Istituzione scolastica lavoratore esterno provvisto di valida certificazione verde, **la sanzione amministrativa pecuniaria sarà comminata al suo datore di lavoro. L'accertamento della violazione è di competenza del dirigente scolastico; l'irrogazione della sanzione è di competenza del Prefetto.**

#### **Controllo della certificazione verde Covid19**

1. L'obbligo di verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di certificazione verde COVID-19 è confermato in capo ai dirigenti scolastici o al personale da questi ultimi formalmente delegato.
2. Il controllo concerne tutto il personale scolastico e tutti i soggetti esterni che accedano alle strutture scolastiche. Sono esclusi bambini, alunni e soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
3. Nei confronti di soggetti esterni che accedano a scuola per ragioni di servizio o di lavoro, **l'obbligo di verifica è anche a carico dei rispettivi datori di lavoro. Il controllo da parte del dirigente scolastico, in questo caso, deve essere eseguito "a campione".**
4. Le modalità di verifica della certificazione verde sono quelle già in uso nell'Istituzione scolastica, ovvero secondo la procedura semplificata (piattaforma SIDI) o procedura ordinaria (App Verific C19).

**Nota bene:** le disposizioni in materia di certificazione "si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2".

#### **Sanzioni per eventuale omesso controllo**

**Confermate le sanzioni nei confronti dei soggetti titolari del dovere di controllo (dirigente scolastico e suoi delegati):** sanzione amministrativa pecuniaria di una somma di denaro da euro 400 a euro 1000, secondo le previsioni di cui all'art. 4, DL 25 marzo 2020, n. 19.

Essendo stata fornita, con la presente circolare e sulla base delle indicazioni contenute nella Nota Ministeriale n. 1534 del 15-10-2021, una sintesi dei contenuti principali della Legge di conversione n. 133/2021, si rinvia alla lettura integrale del testo coordinato del D.L. n. 111/2021 per ogni doveroso approfondimento.

Distinti saluti.

La dirigente scolastica  
Prof.ssa Marilisa Ficara

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e norme correlate*